



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 805 del 19/10/2021

Proponente: Il Direttore UOC GESTIONE RISORSE UMANE

**Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI ALLA UOC AFFARI LEGALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 92 DEL 21.07.2020 .**

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 19/10/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Luigia Infante - UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI ALLA UOC AFFARI LEGALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 92 DEL 21.07.2020 .

Direttore UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Premesso che,

- Con deliberazione n. 92 del 21/07/2020 è stato adottato il Regolamento per l'Organizzazione ed il funzionamento dell'Avvocatura aziendale e per l'attribuzione dei compensi professionale agli avvocati aziendali;
- L'art. 3, comma 7 del suddetto Regolamento prevede l'attribuzione del 5% e dell'85% delle competenze legali, recuperate nei confronti delle parti soccombenti, in favore, rispettivamente, del personale del Comparto e dell'Avvocatura;

Considerato che,

- con nota prot. 23438/i del 06/08/2021, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, è pervenuta alla UOC Gestione Risorse Umane la richiesta di pagamento, a firma dell'Avv. Di Biase Chiara, Direttore UOC Affari Legali, delle competenze delle somme recuperate a seguito di giudizi di seguito riportati, per la complessiva somma di € 8898,95:
 1. Consiglio di Stato, RG 2594/2021, Ordinanza TAR n. 2023/2021, Becton Dickinson Italia S.p.A. per un importo pari ad € 1.865,55;
 2. TAR Campania, Napoli, RG 3168/2020 – sentenza n° 636 del 29/01/2021 - Becton Dickinson Italia S.p.A. per un importo pari ad € 2.824,40;
 3. TAR Campania, Napoli, RG 3683/2020 – sentenza n° 700 del 02/02/2021 – GSA Gruppo Servizi Associati S.p.A. per un importo pari ad € 4.209,00;
- Il Direttore UOC Affari Legali ha precisato che, secondo il disposto dell'art. 64 del CCNL Dirigenza PTA e la regolamentazione dettata dalla deliberazione n° 92/2020 i compensi liquidati e incassati seguono la seguente suddivisione:
 - 10% a favore dell'amministrazione: € 889,90;
 - 5% in favore del Comparto (Dott. Nicola Riccio, Dott.ssa Marica Maiorano, Dott.ssa Chiara Mercaldo, Sig. Salvatore Russo): € 444,95;
 - 85% in Favore dell'Avvocato costituito (Avv. Chiara De Biase): € 7564,10

Considerato, altresì,

- che la UOC Gestione Economica Finanziaria ha confermato l'avvenuto incasso e la regolarizzazione sul conto del tesoriere delle somme sopra citate, dandone comunicazione alla UOC Affari Legali;
- che l'art. 5 del suddetto Regolamento prevede che i compensi professionali in parola siano corrisposti con determina di liquidazione adottata dal Dirigente/Direttore Responsabile dell'UOC Gestione Risorse Umane;

Visti

- l'art. 13 del citato Regolamento che prevede l'applicazione delle disposizioni in esso contenute anche ai provvedimenti già pronunciati alla data di pubblicazione dello stesso e per i quali non si è ancora provveduto;

Determinazione Dirigenziale

- l'art.1 co. 208 della Legge 23 dicembre 2005, n.266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2006), che espressamente prevede che le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'Avvocatura delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro;

Ritenuto, per quanto in premessa,

- di dover provvedere, nei confronti dei sopracitati dipendenti, alla liquidazione delle somme innanzi citate con la prossima stipendialità utile;

DETERMINA

Per le causali in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

1. **LIQUIDARE** con la prossima stipendialità utile l'ammontare, comprensivo degli oneri contributivi a carico dell'Ente, pari ad:
 - € 444,95, oltre IRAP a carico ente, suddivisi in parti uguali, pari ad € 111,23, fra tutti i dipendenti del Comparto afferenti alla UOC Affari Legali, ovvero Dott. (Dott Nicola Riccio, Dott.ssa Marica Maiorano, Dott.ssa Chiara Mercaldo, Sig. Salvatore Russo) ;
 - € 7564,10, oltre IRAP a carico ente, alla dipendente Avv. Chiara De Biase;
2. **DARE MANDATO** alla UOC Gestione Economica Finanziaria di attribuire a questa Amministrazione l'importo di € 889,90, secondo previsione regolamentare;
3. **DISPORRE** che l'IRAP sia a carico dell'AORN, come previsto dall'art. 6 del Regolamento;
4. **IMPUTARE:**
 - l'importo di € 8.898,85, al conto n. 5020202150 "Incentivazione al personale per collaborazione in attività di consulenza non sanitaria";
 - l'importo di € 756,40 al conto n. 9010201010 "IRAP";
5. **TRASMETTERE copia della presente**
 - alla Direzione Generale, alla Direzione Amministrativa, alle UU.OO.CC.: Affari Legali, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, al Collegio Sindacale ai sensi di legge;
6. **RENDERE** il presente atto immediatamente eseguibile, attesa l'evidenziata urgenza di provvedere al pagamento.

L'estensore
Alessio Aria

Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane
Dott.ssa Luigia Infante

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



06/08/2021 13.06-20210023438



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

Alla UOC G.R.U.

Oggetto: richiesta compensi professionali-

Consiglio di Stato RG 2594/2021 – ordinanza n. 2023 del 16.4.2021 – Becton Dickinson Italia s.p.a.

Tar Campania, Napoli, RG 3168/2020 – sentenza n. 636 del 29.1.2021- Becton Dickinson Italia S.p.A.

Tar Campania, Napoli, RG 3683/2020 – sentenza n. 700 del 2.2.2021 – GSA Gruppo Servizi Associati s.p.a.

Ai sensi dell'art.3 comma 6 e 13 e dell'art. 5 comma 2 del regolamento della U.O.C. Affari Legali, approvato con atto deliberativo n. 92 del 21.7.2020, si richiede il pagamento delle competenze recuperate a seguito dei giudizi in oggetto per la somma complessiva di euro 8.898,95 , come di seguito specificate.

1. Consiglio di Stato RG 2594/2021 – ordinanza n. 2023 del 16.4.2021 – Becton Dickinson Italia s.p.a.

Somma liquidata in sentenza 1500,00 euro oltre accessori di legge.

Somma incassata euro 1865,55 (cfr bonifico allegato) così suddivisa

euro 1500,00 compensi .

euro 225,00 = 15% spese generali

euro 140,55 = 23.80% oneri riflessi

2. Tar Campania, Napoli, RG 3168/2020 – sentenza n. 636 del 29.1.2021- Becton Dickinson Italia S.p.A.

Somma liquidata in sentenza 2000,00 euro oltre accessori

Somma incassata euro 2824,40 euro (bonifico allegato) così suddivisa:

euro 2000,00 compensi

euro 300,00= 15% spese generali

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano – Caserta
Via Palasciano 81100 – Caserta

U.O.C. Affari Legali Tel. 0823.232655-232520-232528-232645

e-mail: affarilegali@ospedale.caserta.it - PEC: affarilegali@ospedalecasertapec.it

Alia Poliziani
[Signature]



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

euro 524,40= 23.80% oneri riflessi

3. Tar Campania, Napoli, RG 3683/2020 – sentenza n. 700 del 2.2.2021 – GSA Gruppo Servizi Associati s.p.a.

Somma liquidata in sentenza euro 3000 oltre accessori

Somma incassata euro 4209,00 (cfr bonifico allegato) così suddivisa

euro 3000,00 compensi .

euro 450.00 = 15% spese generali

euro 759.00 = 23.80% oneri riflessi

Secondo il disposto dell'art.64 del CCNL Dirigenza PTA 1996 e la regolamentazione dettata dalle deliberazioni n.92/2020 i compensi liquidati e incassati seguono la seguente suddivisione:

10% in favore dell' amministrazione

5% in favore del comparto

85% in favore dell'avvocato costituito (Avv.Di Biase)

Gli importi dovranno essere accreditati sulla prossima mensilità.

Distinti saluti

Il Direttore U.O.C. Affari Legali
Avv. Chiara Di Biase



REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
SEZIONE III

Avvocato Difensore:

Di Biase Chiara

Presso:

Di Biase Chiara

Pec Registri Giustizia Tel Fax

Avviso di deposito di ordinanza cautelare

Si comunica che in data 16/04/2021 e' stata depositata presso questa Segreteria l'ordinanza numero 2023/2021 con la quale il Collegio si e' pronunciato con il seguente esito:

Respinge,

Numero Registro Generale: 2594/2021

Parti	Avvocati
Becton Dickinson Italia S.P.A.	Stefanelli Andrea

Contro:

Parti	Avvocati
Aorn Azienda Ospedaliera Sant'Anna E San Sebastiano I	Di Biase Chiara

SPINGE

Il provvedimento in versione originale è allegato allo stesso messaggio PEC che comprende questa comunicazione

Roma, li' 16/04/2021

il funzionario

Pubblicato il 16/04/2021



N.02023 2021 REG.PROV.CAU.
N. 02594/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2594 del 2021, proposto da

Becton Dickinson Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara Di Biase, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Beckman Coulter S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Corrado Curzi, Riccardo Pagani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Corrado Curzi in Ancona, via Menicucci n. 1;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione

Quinta) n. 00636/2021, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta e di Beckman Coulter S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2021 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti gli avvocati Andrea Stefanelli, Chiara De Biase, Corrado Cursi;

Considerato che le censure dedotte dalla odierna appellante non sembrano poter revocare in dubbio le statuizioni dell'appellata sentenza, né quanto all'idoneità del prodotto oggetto della migliore offerta, né quanto alla ragionevolezza dei punteggi attribuiti dall'amministrazione nell'ambito della propria discrezionalità tecnica;

Rilevato che nella presente fase cautelare deve prevalere l'interesse all'aggiudicazione all'offerta risultata migliore a seguito del confronto competitivo svoltosi in sede di gara;

Ritenuto che la domanda cautelare deve essere pertanto respinta e che le spese devono seguire la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),

Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 2594/2021).

Condanna l'appellante al pagamento delle spese della presente fase cautelare, liquidate in Euro 3.000,00 (tremila) oltre ad IVA, CPA ed accessori.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'impresa appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:

Michele Corradino, Presidente

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore

Antonio Massimo Marra, Consigliere

L'ESTENSORE
Raffaello Sestini

IL PRESIDENTE
Michele Corradino

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Conto ordinante:	IT42Q0306909400000026954150-BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.		
Ragione Sociale:	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	Codice SIA/CUC:	K6507/-
Codice Fiscale:	00803890151		
Rif. Flusso:	W031771141385822100000059	Data:	10.06.2021 12:25:11
Tipologia:	Credit transfer	Stato:	Ricevuta da Banca

Esito XML

Tipo messaggio	-	Causale Esito:	*
Banca	-	Data Esito:	-
Ragione Sociale:	-	Codice SIA/CUC:	K6507/-
Conto di addebito	-	Totale	-
Nome Flusso orig	-	Disp. Tot	-
Data/ora ult msg	-	Disp. lav	-
Data esecuzione	-	Urgente	-
Debitore effettivo	-		
Motivazione	-		

Dati Disposizione:

Data creazione:	10.06.2021	Importo da trasferire:	1.865,55 EUR
Data richiesta esecuzione:	10.06.2021		
Tipo di bonifico:	Credit transfer	Finalità di pagamento:	CASH - Pagamento Generico
Tipo commissione:	SLEV - Ognuno paga la sua parte	Modalità pagamento:	TRA - Disposizioni di Bonifico SEPA con Esito a Ordinate

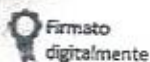
Debitore effettivo: -
Identificativo fiscale: null
Urgente: NO
Bonifico Istantaneo: NO

Beneficiario:	Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano		
Identificativo fiscale:	-	Persona Fisica:	-
Conto beneficiario:	IT17B0200814903000400006504	Codice Swift:	UNCRITM1NC9
Tipo codice:	-	Codice:	-
Destinatario esito	-		
CUC	-	Sia	-

Identificativo End-to-end: T4RJL534K650716233203098720.5757267
Informazioni aggiuntive (max 140 caratteri): Pagamento spontaneo ordinanza CdS 2023.2021

Altri Addebiti - Finanziamento:	-	Data Scadenza Finanziamento:	-
---------------------------------	---	------------------------------	---

Publicato il 29/01/2021



N. 00636/2021 REG.PROV.COLL.
N. 03168/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)



ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3168 del 2020, proposto da
Becton Dickinson Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Stefanelli, con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Aorn di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall'avvocato Chiara Di Biase, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

nei confronti

Beckman Coulter S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati Corrado Curzi, Riccardo Pagani, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

del provvedimento del 22/07/2020, con cui l'Azienda Ospedaliera di Caserta
comunicava l'aggiudicazione alla Beckman Coulter S.r.l. della procedura aperta per

il “noleggio triennale di un citofluorimetro con somministrazione del materiale di consumo, occorrente al servizio trasfusionale” dell'Aorn S. Anna e S. Sebastiano di Caserta, di tutti i verbali, operazioni e determinazioni della Commissione di gara, oltre ad ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, a non cognito, se e per quanto occorrer possa;

nonché, in subordine, per la condanna al risarcimento dei danni tutti subiti dalla società Becton Dickinson Italia S.p.a. (da ora in avanti solamente BDI) in conseguenza dell'illegittima aggiudicazione della predetta alla controinteressata Beckman Coulter S.r.l. (da ora in poi solamente Beckman), nonché del successo del contratto (non cognito) eventualmente stipulato in forma digitale, da ristorare in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente economico.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Aorn di Caserta e della Beckman Coulter S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25, D.L. n. 137/2020, del giorno 11 gennaio il dott. Fabio Maffei e trattando la causa in decisione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con deliberazione n. 235/2019, l'AORN di Caserta aveva indetto la procedura di gara avente ad oggetto il servizio di “Noleggio triennale di un citofluorimetro con somministrazione del materiale di consumo”, per la durata di un triennio e per un importo presunto posto a base d'asta (comprensivo di noleggio e materiale di consumo) pari ad € 600.000,00 oltre I.V.A., fissando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, il Disciplinare di gara aveva stabilito che il punteggio tecnico sarebbe stato attribuito in ragione della "globalità" del progetto organizzativo presentato da ciascuna impresa partecipante, tenuto conto della rispondenza della fornitura ai requisiti richiesti dagli atti di gara.

In particolare, "l'allegato A.6" del Disciplinare, oltre ad indicare i requisiti minimi che i dispositivi da offrirsi dovevano possedere, aveva contemplato la suddivisione dei 70 punti tecnici da attribuirsi in forza di n. 9 sotto-criteri, indicati in un'apposita "tabella qualitativa", di cui n. 7 criteri di valutazione tecnica non graduabili (c.d. "on/off") e n. 2 requisiti graduabili in un punteggio minimo e massimo.

Alla procedura selettiva avevano partecipato soltanto due concorrenti, ovvero la odierna ricorrente e la Beckman S.r.l. che, all'esito delle operazioni di valutazione, aveva conseguito, con deliberazione n. 86 del 21/07/2020, l'aggiudicazione con il punteggio complessivo pari a n. 90 punti (di cui 60/70 per la qualità e 30/30 al prezzo), così precedendo la ricorrente che si classificava al secondo posto nella graduatoria finale, con un punteggio di n. 89,31 punti (di cui 70/70 per la qualità e 19,31/30 relativi al ribasso offerto).

Avverso la predetta aggiudicazione, è insorta l'odierna ricorrente deducendo le censure di seguito sinteticamente esposte.

In primo luogo, la ricorrente ha contestato la valutazione della commissione giudicatrice nella parte in cui aveva riconosciuto all'offerta tecnica presentata dall'aggiudicataria i cinque punti contemplati dal requisito n. 1 della "tabella qualitativa" nel caso in cui lo start up dello strumento non superasse i 20 minuti.

Secondo la prospettazione di parte ricorrente, infatti, nonostante nella relazione tecnica depositata in gara dalla aggiudicataria fosse stato dichiarato che il dispositivo offerto era pronto per essere utilizzato quindici minuti dopo l'accensione, dal corrispondente manuale d'uso si desunse che il tempo necessario per lo start-up dello strumento era, in realtà, di 30 minuti.

In particolare, nel predetto manuale d'uso si prescriveva inequivocabilmente la necessità di attendere circa 30 minuti per riscaldare il sistema prima di eseguire i

controllo di qualità o di processare i campioni, di talché doveva ritenersi escluso per tabulas il possesso del richiesto requisito con la conseguente erronea attribuzione dei cinque punti riconosciuti dalla commissione giudicatrice.

In secondo luogo, deduceva che la commissione aveva anche errato nel riconoscere all'aggiudicatario il punteggio massimo (n. 10 punti) in ragione dell'asserito possesso del requisito descritto dal punto n. 6 della griglia dei punteggi tecnici, che stabiliva l'attribuzione di un punteggio "graduabile" in base alla presenza nello strumento offerto di "Canali di risoluzione per istogrammi e dot plot (Strumentale - no workstation): almeno 262.144 sui parametrici di scatter e di fluorescenza per un'immediata visualizzazione dell'eterogeneità morfologica del campione biologico".

Viceversa, dalla documentazione depositata dalla Beckman S.r.l., secondo la ricorrente, si desumeva che il dispositivo offerto presentava una "Risoluzione degli istogrammi monoparametrici di 1024 canali", nettamente inferiore a quella contemplato nel disciplinare.

In definitiva, l'attribuzione all'odierna aggiudicataria di un punteggio massimo ("non graduabile"), pari a n. 5 punti per il sub-criterio 1) e di n. 10 punti relativamente al sub-criterio 6) doveva ritenersi incongrua ed illegittima.

Si sono costituite in giudizio sia l'azienda resistente che la Beckman Coulter s.r.l. eccependo in via preliminare l'irricevibilità del ricorso stante la natura ampiamente discrezionale della valutazione delle offerte operata dalla stazione appaltante.

Entrambe, nel merito, hanno chiesto la reiezione del ricorso.

Le parti si sono scambiate memorie conclusionali e di replica, a sostegno delle rispettive tesi e conclusioni.

All'esito della udienza fissata per la trattazione nel merito, sentiti i difensori delle parti come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è infondato non potendo essere condivise le doglianze sollevate dalla società ricorrente, da esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta interrelazione

ensoria.

2.1.- Considerato che, come sopra esposto, il gravame mira a contestare il corretto governo, da parte della commissione giudicatrice, dei criteri di valutazione previsti dal disciplinare tecnico rispettivamente ai requisiti n. 1 e 6, deve rammentarsi che in linea di principio, la valutazione delle offerte nonché l'attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta per cui, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica, norma sono inammissibili le censure che impingono il merito di valutazioni di loro natura opinabili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall'art. 134 c.p.a..

Differente è, viceversa, l'ipotesi in cui la valutazione tecnica delle offerte presentate è affidata alla meccanica individuazione della presenza o meno degli elementi specificati nei criteri (secondo il metodo di attribuzione c.d. "on/off" come nel caso di specie); in tali casi, se i criteri di valutazione sono affidati a dettagliati criteri selettivi di carattere automatico, quando si manifesta l'incongruenza dei punteggi attribuiti dalla Commissione di gara, il concorrente legittimamente chiede una pronuncia del giudice amministrativo sulla legittima, o merita, applicazione dei meccanismi della *lex specialis* alla sua offerta.

Il sindacato operato in questa sede non mira infatti alla estemporanea ridefinizione dei punteggi discrezionalmente assegnati, bensì esclusivamente alla verifica della corretta valutazione di fattori fattuali che si sostiene essere stati indebitamente ignorati (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 6 maggio 2019, n. 2893).

Così circoscritti i limiti del sindacato consentito al G.A., la ricorrenza è ritenuta rilevante come l'accertato possesso, da parte dello strumento giudicatore, del requisito previsto dal n. 1 del capitolato tecnico ("il tempo di Start up dello strumento non superi i 20 minuti") fosse smentita dalla constatazione delle sue caratteristiche tecniche come evincibili dall'esame del manuale d'uso, non offerto in visione in sede di gara.

Infine, osserva il Collegio che tale rilievo, di per sé, non appare di

onde comprovare l'assenza del contestato requisito, essendo pacifico che la società aggiudicataria, in piena osservanza del disposto dell'art. 4.2. del capitolato, abbia prodotto, in sede di presentazione dell'offerta, come richiesto, la scheda tecnica del proprio prodotto, unitamente alla relazione sulle caratteristiche, entrambe utilizzate dalla commissione di gara per valutare la conformità dei dispositivi sanitari offerti a quanto prescritto dal capitolato tecnico.

Tale documentazione doveva pertanto ritenersi sufficiente ai fini dell'ammissione alla partecipazione in gara e per la dimostrazione dei requisiti valutativi richiesti, in ossequio a quanto prescritto dalla suddetta regola fissata dalla legge speciale di gara.

Né poteva ritenersi che la carenza documentale dovuta alla mancata allegazione del manuale d'uso originale del produttore potesse determinare, per ciò solo, l'indimostrabilità del possesso del requisito sostanziale concernente le soluzioni tecnologiche espressamente richieste come "specifiche tecniche minime".

Il principio ricavabile dalla legge di gara, difatti, era quello per cui esso potesse essere desunto anche dalla relazione tecnica del prodotto, qualora quest'ultima fosse completa di tutte le informazioni richieste.

In effetti, come sopra rimarcato, il capitolato di gara non richiedeva affatto la presentazione del manuale d'uso ma una scheda tecnica completa con le informazioni richieste e una dichiarazione attestante che i prodotti offerti fossero rispondenti alle caratteristiche generali previste dal disciplinare (cfr.: Consiglio di Stato, sez. III, 21/01/2015, n. 204).

2.3.- Esclusa la rilevanza del manuale d'uso ai fini della dimostrazione dei requisiti tecnici richiesti dai prescelti criteri di valutazione, osserva il Collegio che, con attestato dal verbale n. 6 della seduta del 2 ottobre 2020, la Commissione giudicatrice, all'esito dell'istruttoria disposta e delegata ad un suo componente, aveva accertato l'effettivo possesso delle contestate caratteristiche tecniche confermando sia che "il citofluorimetro in parola è operativo entro 15 minuti",

che lo stesso era dotato della risoluzione grafica richiesta dal capitolato come requisito tecnico minimo.

Il condotto accertamento, avendo in concreto verificato la rispondenza dello strumento alle caratteristiche tecniche valutate dalla commissione giudicatrice ai fini dell'attribuzione del contestato punteggio, assume portata dirimente per respingere le censure all'uopo sollevate dalla ricorrente, non ravvisandosi alcun eccesso di potere o violazione di legge nella condotta attività istruttoria.

Invero, nelle gare da aggiudicare con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è possibile delegare a sottocommissioni ovvero a componenti della commissione le attività meramente preparatorie, strumentali e istruttorie, che possono inerire anche alla fase procedimentale di valutazione delle offerte tecniche. Tuttavia, l'ambito applicativo di tali attività delegate deve essere rigorosamente circoscritto alla ricorrenza di due essenziali requisiti: in primo luogo, di essere, ex ante e in abstracto, suscettibile di potenziale verifica a posteriori da parte della Commissione in seduta plenaria; in secondo luogo, di essere, ex post e in concreto, effettivamente acquisita alla valutazione collegiale piena, in termini di controllo, condivisione ed approvazione (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 27/04/2019, n. 367).

Il principio del Collegio perfetto, e dunque della necessaria presenza di tutti i membri della Commissione, caratterizza le fasi del concorso in cui si debbono effettuare valutazioni tecnico - discrezionali, per le quali è necessario che tutti i componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale; il plenum non è, invece, indispensabile quando occorre effettuare attività preparatorie, istruttorie o strumentali verificabili a posteriori dall'intero consesso (cfr.: T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 19/03/2019, n. 3658).

L'applicazione dei menzionati principi all'odierna fattispecie conduce, dunque, a ritenere, da un lato, non solo che, trattandosi dell'attribuzione di punteggi predeterminati dal capitolato, l'accertamento della sussistenza dei contestati requisiti non imponeva la presenza di tutti i membri della Commissione, essendo l'attività

valutativa svolta sulla base di criteri predefiniti, con conseguente automa dell'assegnazione dei relativi punteggi corrispondenti; dall'altro che, correttam nella seduta del 2 ottobre 2020, i risultati della verifica compiuta dal si componente della commissione erano stati acquisiti, ex post e in concreto, valutazione collegiale piena, in termini di controllo, condivisione ed approvazio

2.4.- Ad analoga conclusione deve pervenirsi anche con riguardo alla seco contestazione sollevata dalla ricorrente.

In particolare, l'infondatezza della prospettazione censoria all'uopo formulata ricorrente può desumersi dal chiarimento reso dalla commissione giudicatrice occasione della medesima seduta del 2 ottobre 2020.

Il seggio di gara, infatti, ha evidenziato che dalla allegata scheda tecnica evinceva che il citofluorimetro offerto dalla aggiudicataria si caratterizzava per rappresentazione pari a 1024 canali, da cui derivava una risoluzione di gran h superiore a quella minima richiesta dal capitolato (262.144), dovendo es quest'ultima valutata anche alla luce della capacità dello strumento, indicata medesima scheda, di digitalizzare il dato immesso a 20 bit per tutti i para acquisibili.

In tal modo, la commissione di gara ha ritenuto la rispondenza del prodotto off all'indicata specifica tecnica.

È ben noto che la produzione in sede di offerta delle schede tecniche dei pro deve ritenersi sufficiente ai fini dell'ammissione alla gara, in quanto a consentire alla Stazione Appaltante lo svolgimento di un giudizio di idonei tecnica dell'offerta e di equivalenza dei requisiti del prodotto offerto alle specif tecniche, potendo la Commissione di gara compiere la valutazione di equival anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibi rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla lex specialis (cfr.: T.A.R. I - Roma, sez. III, 25/11/2019, n.13499).

È nell'offerta tecnica che il concorrente partecipante a gara pubblica deve fo

in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo considerato appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperino in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche" (cfr.: Cons. Stato, sez. III, n. 4207/2017); ciò in quanto, il principio di equivalenza "permea l'intera disciplina dell'evidenza pubblica e la possibilità di ammettere, a seguito di valutazione della stazione appaltante, prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste risponde al principio del favor participationis (ampliamento della platea dei concorrenti) e costituisce altresì espressione del legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell'Amministrazione" (cfr. Cons. Stato, III, n. 4364/2013; n. 4541/2013; n. 5259/2017; n. 6561/2018).

In conclusione, deve ritenersi che il suddetto quadro normativo non prescriva alcun obbligo stringente e incoercibile di pedissequo rispetto delle specifiche tecniche, ma piuttosto la possibilità di soluzioni tecniche che soddisfino le esigenze per le quali è stata bandita la procedura selettiva, potendo la prova dell'equivalenza di tali soluzioni essere fornita con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo dalla Stazione Appaltante, le cui scelte sono connotate da ampia discrezionalità tecnica, e, dunque, oggetto di una debole sindacabilità ad opera del Giudice amministrativo, non potendo quest'ultimo in nessun caso spingersi al punto di entrare nel merito dell'esame effettuato dall'Ente procedente, salvo che lo stesso manifesti profili evidenti di illogicità, irrazionalità e disparità di trattamento, evidenziando superficialità, incompletezza, incongruenza, tali da configurare un palese vizio di eccesso di potere.

Nel caso di specie, il Collegio ritiene che l'attività valutativa della Commissione giudicatrice sia stata espletata nel pieno rispetto dei richiesti canoni di ragionevolezza dell'azione amministrativa, come declinati dal formante giurisprudenziale nazionale e comunitario in materia, non emergendo indici oggettivi del contrario.

Ne deriva che anche la censura di parte ricorrente relativa alla mancanza del requisito tecnico indicato dal sub-criterio n. 6 non può essere condivisa.

Da quanto sin qui evidenziato consegue, dunque, l'integrale rigetto del ricorso poiché infondato nel merito.

3.- Le spese seguono la soccombenza, con condanna della parte ricorrente relativo pagamento in favore della stazione appaltante e della controinteressata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, nella misura di 2.000,00 (duemila/00) pro capite, in favore sia della stazione appaltante che del controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio, tenutasi mediante collegamento remoto ai sensi dell'art. 25 D.L. n. 137/2020, del giorno 11 gennaio 2021, con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere

Fabio Maffei, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Fabio Maffei

IL PRESIDENTE

Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto dott. Maria De Duonni funzionario del Tar Campania - Napoli, attesta, ai sensi dell'art. 23 del CAD, che le pagine della sentenza riprodotta nella presente copia su supporto cartaceo sono conformi alle relative pagine originali contenute nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. La presente copia si compone di complessivi n.6 fogli, per complessive 11 facciate inclusa la presente, tutti firmati dal sottoscritto.

Napoli, 14/06/2021



Il Segretario

Maria De Duonni

Per copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva
ex art. 39 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642 a richiesta
dell'avv. **CHIARA DI BIASE**

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della legge

CONTINUA

A tutti gli Uffici Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque
spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al Tribunale Mini-
stero di darvi assistenza, a tutti gli Uffici della forza pubblica
di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Napoli, 14/06/2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Maria De Duonni



[Signature]
Napoli, 14/06/2021
PER COPIA CONFORME
523

Conto ordinante:	IT42Q0306909400000026954150-BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.		
Ragione Sociale:	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	Codice SIA/CUC:	K6507/-
Codice Fiscale:	00803890151		
Rif. Flusso:	W031771141385822100000059	Data:	10.06.2021 12:25:11
Tipologia:	Credit transfer	Stato:	Ricevuta da Banca

Esito XML

Tipo messaggio	-	Causale Esito:	-
Banca	-	Data Esito:	-
Ragione Sociale:	-	Codice SIA/CUC:	K6507/-
Conto di addebito	-	Totale	-
Nome Flusso orig	-	Disp. Tot	-
Data/ora ult msg	-	Disp. lav	-
Data esecuzione	-	Urgente	-
Debitore effettivo	-		
Motivazione	-		

Dati Disposizione:

Data creazione:	10.06.2021	Importo da trasferire:	2.824,40 EUR
Data richiesta esecuzione:	10.06.2021		
Tipo di bonifico:	Credit transfer	Finalità di pagamento:	CASH - Pagamento Generico
Tipo commissione:	SLEV - Ognuno paga la sua parte	Modalità pagamento:	TRA - Disposizioni di Bonifico SEPA con Esito a Ordinate
Debitore effettivo:	-		
Identificativo fiscale:	null		
Urgente	NO		
Bonifico Istantaneo	NO		

Beneficiario:	Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano		
Identificativo fiscale:	-	Persona Fisica:	-
Conto beneficiario:	IT17B0200814903000400006504	Codice Swift:	UNCRITM1NC9
Tipo codice:	-	Codice:	-
Destinatario esito	-		
CUC	-	Sia	-
Identificativo End-to-end:	T4RJL534K650716233204717980.4775003		
Informazioni aggiuntive (max 140 caratteri)	Pagamento sentenza TAR N. 636.2021		
Altri Addebiti - Finanziamento:	-	Data Scadenza Finanziamento:	-

affarilegali2@ospedalecasertapec.it

Da: gestioneeconomicafinanziaria@ospedalecasertapec.it
Inviato: martedì 6 luglio 2021 10:01
A: affarilegali2@ospedalecasertapec.it
Oggetto: R: POSTA CERTIFICATA: I: CdS Rg 2594/2021 - ordinanza n.2023/2021 - TAR Campania RG 3168/2020 - sentenza 636/2021

Buongiorno,

i bonifici sono stati regolarmente ricevuti.

1865,55 +	0	0	BECTON DICKINSON ITALIA S P A	Pagamento spontaneo ordinanza CdS S
2824,4 +	0	0	BECTON DICKINSON ITALIA S P A	Pagamento sentenza TAR N. 636.202 SEBAST

Distinti saluti.

UOC GEF

Da: Per conto di: affarilegali2@ospedalecasertapec.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
Inviato: venerdì 11 giugno 2021 08:40
A: gestioneeconomicafinanziaria@ospedalecasertapec.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: I: CdS Rg 2594/2021 - ordinanza n.2023/2021 - TAR Campania RG 3168/2020 - sentenza 636/2021

Si prega di dare conferma dell'incasso delle somme di cui ai bonifici allegati
Avv. Chiara Di Biase

Da: Andrea <andrea.stefanelli@ordineavvocatibopec.it>
Inviato: giovedì 10 giugno 2021 15:13
A: affarilegali2@ospedalecasertapec.it
Oggetto: CdS Rg 2594/2021 - ordinanza n.2023/2021 - TAR Campania RG 3168/2020 - sentenza 636/2021

Alla c.a. Avv. Chiara di Biase

Gentile collega,

come da Tua ultima richiesta inoltro gli avvenuti bonifici relativi alle spese di 1° grado e del cautelare di 2° grado.

Cordialità

avv. andrea stefanelli

Da "gestioneeconomicafinanziaria@ospedalecasertapec.it"
<gestioneeconomicafinanziaria@ospedalecasertapec.it>
A "affarilegali@ospedalecasertapec.it" <affarilegali@ospedalecasertapec.it>
Data venerdì 28 maggio 2021 - 10:53

Avvenuto Incasso - I: riscontro nota n. 15146 del 12.05.2021

Buongiorno,

si conferma l'avvenuto accredito sul conto aziendale dell'importo di euro 4.209,00 tramite provvisorio 448 che si allega per completezza.

Cordiali saluti.

Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta"

Il Direttore f.f. U.O.C. GEF

Dott. Eduardo Scarfiglieri

Il Funzionario Amministrativo U.O.C. GEF

Dott. Raffaele Grilli

Da: gestioneeconomicafinanziaria@ospedalecasertapec.it <gestioneeconomicafinanziaria@ospedalecasertapec.it>
Inviato: giovedì 13 maggio 2021 14:00
A: affarilegali@ospedalecasertapec.it
Oggetto: riscontro nota n. 15146 del 12.05.2021

In riscontro alla nota di cui in oggetto si comunicano i dati richiesti, relativi alla **Società GSA - P.IVA 01484180391**, utilizzati da questa UOC per i pagamenti :

- Istituto finanziario: UNICREDIT
- Codice IBAN: IT1100200812310000500092772
- Codice BIC: UNCRITM1UN6

Il Dirigente Amministrativo UOC GEF

dr.ssa Maria Antonietta Amorosa

Allegato(i)

Dettaglio provvisorio 0000448.pdf (53 KB)

Dettaglio provvisorio 0000448

Tipo provvisorio	Entrata	Numero riferimento ente 0
Conto Corrente	0000100	Tipo conto Ordinario
Descr.		Codice operazione 51
stipendi/delegazioni		Forma di Pagamento INCASSO/PAGAMEN
Data caricamento	07/04/2021	Conto Banca Italia 0000000
Tipo imputazione	1 FRUTTIFERE	Valuta Ente 07/04/2021
Importo Provvisorio	4.209,00 EUR	Valuta Cliente -
Importo cliente	4.209,00 EUR	Importo bollo 0,00 E
Bollo	50 BOLLO ESENTE	Importo spese 0,00 E
Spese	50 SPESE ESENTE	Importo commissioni 0,00 E
Commissioni	50 COMMISSIONI ESENTE	Tipo Codice
Causale	0 SENTENZA TAR NAPOLI N. 700/202 1 2021-04-07 10:52:16.97 /BON. SEPA TRN 1201210970309491 /TRA	
Codice cliente		Lingua
Anagrafica	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SOCIE	
Cod. Fiscale/P.IVA		
Indirizzo	0 ()	
Coordinate IBAN	0 0	
Imp. da regolarizzare	4.209,00 EUR	Data regolarizzazione -
Bolletta Num.	448	
Data incasso	07/04/2021	
Distinta	0	

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA
Via F. Palasciano
CASERTA
Tel.0823.232566-fax 0823.232445

ATTO DI PRECETTO

PER: l'Azienda Ospedaliera " Sant'Anna e San Sebastiano " di Caserta, (CF. e P.IVA 02201130610), in persona del Direttore Generale dott. Gaetano Gubitosa (GBTGTN70S15A783I), con sede in Caserta, Via F. Palasciano, rappresentato e difeso, in virtù di procura in allegato al presente atto ai sensi dell'art.83 III comma c.p.c. e art.10 DPR 123/2001, dall' Avv.to Chiara Di Biase (CF. DBSCHR72H41F839O), unitamente al quale elettivamente domicilia in Caserta alla via F. Palasciano presso la Sede Legale dell'Ente.(FAX 0823 232445 posta Certificata: affarilegali2@ospedalecasertapec.it

PREMESSO

- Che con sentenza n.700/2021 resa in data 11 gennaio 2021, con apposizione della formula esecutiva in data 27.4.2021, notificata in antescritto al presente atto di precetto, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Quinta, all'esito del giudizio iscritto al n.3683/2020, respingeva il ricorso preposto da GSA – Gruppo Servizi Associati S.p.A., con sede legale in Roma alla Via di Cervara n.143/B in persona del legale rapp.te p.t., condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore all'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta per la somma di euro 3000,00 oltre accessori di legge;

INTIMA

alla GSA – Gruppo Servizi Associati S.p.A., con sede legale in Roma alla Via di Cervara n.143/B, C.F. e P.Iva 01484180391 in persona del legale rapp.te p.t. sig. Alessandro Pedone, indirizzo inipecc grupposerviziassociati@legalmail.it, di pagare all'istante entro il termine di gg.10 dalla notifica del presente atto, le seguenti somme:

- Sorta capitale	euro 3000,00
- Richiesta copie formula esecutiva spese	euro 27.16
- atto di precetto	euro 248,00
- rimborso 15%	euro 487,2
- oneri riflessi 23,80	euro 888,98
TOTALE	euro 4651,34

Pubblicato il 02/02/2021

N. 00700/2021 REG.PROV.COLL.
N. 03683/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3683 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Gsa – Gruppo Servizi Associati S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Caruso, Luca Mazzeo, Maria Sara Derobertis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Chiara Di Biase, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) di tutti gli atti della procedura di gara tramite il Mercato Elettronico P.A. per l'affidamento del servizio di prevenzione incendi e gestione emergenze in pronto intervento “squadra antincendio h24” ai sensi del D.M. 19.03.15 – A.O.R.N. S. ANNA E S. SEBASTIANO – CASERTA (CIG: 8376139092),

con richiesta d'offerta pubblicata in data 06.10.2020, nelle parti in appresso specificate;

b) del Capitolato Speciale di Appalto, nelle parti in appresso specificate;

c) di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o conseguente, anche se non conosciuto dalla ricorrente, ivi compreso ogni ulteriore atto della richiamata gara, ivi inclusa l'eventuale delibera a contrarre;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GSA – GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A. il 16\12\2020:

a) di tutti gli atti della procedura di gara tramite il Mercato Elettronico P.A. per l'affidamento del servizio di prevenzione incendi e gestione emergenze in pronto intervento “squadra antincendio h24” ai sensi del D.M. 19.03.15 – A.O.R.N. S. ANNA E S. SEBASTIANO – CASERTA (CIG: 8376139092), con richiesta d'offerta n. 2692504, pubblicata in data 16.11.2020;

b) del Capitolato Speciale di Appalto;

c) di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o conseguente, anche se non conosciuto dalla ricorrente, ivi compreso ogni ulteriore atto della richiamata gara, ivi inclusa l'eventuale delibera a contrarre.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Ospedaliera “Sant'Anna e San Sebastiano” di Caserta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 11 gennaio 2021, tenuta da remoto con modalità Microsoft teams, ai sensi del D.L. 137/2020 e del D.P.C.S. 28 dicembre 2020, la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso all'esame la GSA – Gruppo Servizi Associati S.p.A. (di seguito GSA) ha impugnato gli atti con i quali l'Azienda Ospedaliera “Sant'Anna e

San Sebastiano” di Caserta ha indetto la gara, tramite il Mercato Elettronico P.A., per l'affidamento del servizio di prevenzione incendi e gestione emergenze in pronto intervento “squadra antincendio h24”, in una con il pertinente Capitolato Speciale di appalto e con gli atti presupposti, connessi e /o conseguenti.

L'affidamento in questione, a lotto unico, ha durata di quattro mesi, prorogabili a sei, ed importo a base d'asta comprensivo del periodo di rinnovo pari a euro 203.000,00, al netto di IVA e oneri per la sicurezza, quantificati in euro 2.000,00.

Tale importo risulta modificato in aumento rispetto alla precedente RDO in data 17.7.2020, proprio all'esito di sollecitazione della medesima ricorrente, che aveva lamentato la sottostima del costo della manodopera, e dunque dell'importo posto a base dell'appalto, e la mancata indicazione dei prescritti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in capo agli offerenti.

Anche i nuovi atti di gara, tuttavia, ad avviso della ricorrente, riproducono i vizi già riscontrati nella precedente RDO, giacché anche il nuovo importo risulterebbe incapiante, considerato l'inquadramento contrattuale del personale richiesto dalla lex specialis e l'obbligo di applicazione del CCNL “Sorveglianza antincendio” (ex art. 15 del Capitolato) e non risultando previamente indicati i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali adeguati all'oggetto dell'appalto.

Sul presupposto di non poter presentare un'offerta valida, la ricorrente propone, pertanto, il ricorso all'esame, deducendo:

1) Violazione di legge (artt. 23, comma 16, 30 e 97, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016) – eccesso di potere (difetto dei presupposti, travisamento e illogicità e irragionevolezza manifesta – difetto di istruttoria e di motivazione). Omessa determinazione del costo della manodopera e incapienza della base d'asta

La indicata base d'asta è insufficiente e incapiante ad assicurare il servizio richiesto dalla lex specialis, tenuto conto del necessario monte ore semestrale

di n. 13.120 ore complessive (7 giorni su 7, h24, con n. 3 addetti contemporaneamente), dei livelli di inquadramento richiesti (1 caposquadra per turno di operatività inquadrato al livello E del CCNL, e 2 addetti inquadrati al livello F del CCNL) e della necessità di applicare il CCNL "Sorveglianza Antincendio", le cui tabelle sui costi del lavoro sono state approvate con D.M. 2 agosto 2010 e che prevede per un operatore di livello E un costo orario pari ad euro 16,98/h e per gli operatori di livello F un costo orario di euro 16,04/h; orbene, a ribasso zero, tenuto conto della base d'asta, il costo del lavoro sarebbe pari ad euro 15,44/h, dunque inferiore a quello previsto dalle tabelle ministeriali e ovviamente ancor più basso in case di ribasso; la base d'asta è dunque già in partenza inferiore ai minimi inderogabili e impone alle partecipanti offerte necessariamente anomale; inoltre, il costo della manodopera non esaurisce l'importo dell'offerta, che deve prevedere ulteriori componenti, quali gli strumenti e metodologie di segnalazione dei controlli operativi e degli interventi manutentivi, con specifica valutazione delle tipologie di hardware e software offerti (come da criteri di valutazione dell'offerta tecnica, stabiliti dalla lex specialis), il supporto tecnico, in termini di personale, per l'ufficio del Responsabile tecnico e della sicurezza Antincendio, ulteriore rispetto ai tre incaricati del servizio operativo, l'attività formativa teorico-pratica da svolgere presso l'AORN Caserta per il personale individuato quale addetto di compartimento in vista dell'esame previsto presso i VVF per attività ad alto rischio incendio, con le necessaria offerta di ulteriore personale formatore; a ciò sono da aggiungere le spese generali e per attrezzature, poste a carico della ditta aggiudicataria, le spese di contratto e ancora l'utile di impresa; inoltre, la Stazione appaltante non ha indicato i costi della manodopera nei documenti di gara, e da qui il pregiudizio per la ricorrente che non può presentare un'offerta seria, remunerativa, consapevole e lecita;

2) Violazione di legge (art. 83 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – art. 58 Direttiva UE del 26 febbraio 2014, n. 24) – Illogicità (violazione del principio di

proporzionalità e ragionevolezza) – eccesso di potere (violazione della par condicio – difetto di istruttoria e di motivazione) – gli atti di gara non prevedono i criteri di selezione dei concorrenti e in particolare non individuano criteri relativi alle capacità tecniche e professionali, i requisiti di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria delle imprese; il Capitolato, invero, non prescrive alcun requisito di capacità economico-finanziaria né di idoneità professionale, laddove sarebbe stato necessario prevedere almeno l'iscrizione del registro della CCIAA per l'attività di sorveglianza e prevenzione antincendio e la maturazione di un adeguato importo a titolo di "fatturato specifico".

Con decreto n. 2052/2020 era respinta l'istanza cautelare monocratica.

Si costituiva l'azienda resistente che contestava l'avverso dedotto, chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile e comunque infondato.

L'azienda, in particolare, evidenziava di esser pervenuta alla determinazione della base d'asta all'esito di idonea istruttoria relativa all'analisi dei costi, tenuto conto che trattasi di gara che prevede solo manodopera e che le attività premiate, quanto all'offerta tecnica, con i punteggi previsti costituiscono l'impegno di cui si faranno carico le maestranze all'atto dell'espletamento del servizio, non gravando sull'offerente ulteriori costi; quanto alla lamentata mancata individuazione dei criteri di selezione dei concorrenti, la gara è espletata ai sensi dell'art. 36 del Codice (Contratti sotto soglia) e con le modalità di cui al comma 6 (Acquisto telematico tramite mercato elettronico) e 6 ter in materia di verifica dei requisiti in capo all'aggiudicataria, non trovando dunque applicazione l'art. 83 del Codice appalti e essendo rimessa alla stazione appaltante la individuazione di requisiti ulteriori, quali il fatturato minimo annuo o le capacità tecnico-professionali; del resto, la stessa iscrizione al mercato elettronico, differenziato per classi merceologiche, garantisce sul possesso dei requisiti di ordine generale.

Con ordinanza n. 2052/2020, il Tar adito respingeva in sede collegiale l'istanza cautelare.

La ricorrente proponeva in data 16 dicembre 2020 motivi aggiunti avverso i medesimi atti di indizione della gara che l'azienda aveva ripubblicato in data 16 novembre 2020 con differente numero di RDO 269254, riproponendo le medesime censure.

Le parti depositavano documentazione, memorie e repliche.

All'esito dell'udienza dell'11 gennaio 2021, tenuta da remoto ai sensi dell'art. 25 del D.L. 137/2020 e del D.P.CdS. 28 dicembre 2020, alla quale partecipava il difensore, la causa era trattenuta in decisione.

E' controversa l'indizione della gara meglio in epigrafe individuata, relativa al servizio antincendio per i presidi dell'Azienda resistente.

In via preliminare occorre delibare l'eccezione di inammissibilità del ricorso come sollevata dalla difesa resistente sotto il profilo che, vertendo l'impugnazione sugli atti di indizione della gara, non si tratterebbe di atti immediatamente lesivi per la ricorrente che non sarebbe dunque titolata ad impugnarli.

Osserva il Collegio che, in materia di impugnazione immediata dei bandi di gara, la giurisprudenza ha oramai assunto un orientamento assolutamente tranquillante che ha sancito la possibilità (ed anzi la doverosità) di immediata impugnazione solo in relazione alle clausole c.d. escludenti, che già di per sé impediscono la partecipazione alla gara, ovvero alle clausole comunque impeditive, senza necessità di atti applicativi, della partecipazione.

Tra queste ultime, sono state specificamente individuate le clausole che impediscono la formulazione di valide offerte, quali sono certamente quelle che prescrivono una base d'asta incapiente.

Tutte le altre clausole, non comportando alcuna immediata lesione per il concorrente, che non può dunque vantare alcun interesse attuale alla loro impugnazione, possono essere impugate, una volta emersa in concreto l'effettiva lesione (in forza dell'applicazione della clausola in tesi viziante e in concreto lesiva per il concorrente), unitamente all'atto applicativo, di regola costituito dall'aggiudicazione.

Tale è l'indirizzo univoco del giudice amministrativo, autorevolmente espresso dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 4/2018, dal quale questo Collegio non intende discostarsi, secondo cui "le clausole del bando di gara che non rivestano portata escludente devono essere impugnate unitamente al provvedimento lesivo e possono essere impugnate unicamente dall'operatore economico che abbia partecipato alla gara o manifestato formalmente il proprio interesse alla procedura", laddove sussiste onere di immediata impugnazione con riferimento a clausole, contenute nel bando, che impongano ai fini della partecipazione oneri assolutamente incomprensibili o manifestamente sproporzionati ai caratteri della gara e/o della procedura concorsuale e che comportino sostanzialmente l'impossibilità per l'interessato di accedere alla gara ed il conseguente arresto procedimentale; quali l'ipotesi di un bando che risulti indecifrabile nei suoi contenuti, così impedendo all'interessato di percepire le condizioni alle quali deve sottostare precludendogli direttamente ed immediatamente la partecipazione; tali sono anche le clausole non afferenti ai requisiti soggettivi ma volte a fissare, restrittivamente intesi, i requisiti di ammissione, attinenti alla formulazione dell'offerta, sia sul piano tecnico che economico laddove essere rendano realmente impossibile la presentazione di un'offerta (cfr. Ad. Plenaria, n. 4/2018 e n.1/2003).

E tanto sul perspicuo rilievo che, ove si ammettesse l'impugnabilità immediata delle clausole non escludenti all'operatore economico, verrebbe sancita un'anticipazione della soglia di tutelabilità dell'interesse che renderebbe incomprensibile la regola opposta che invece impone al soggetto partecipante alla gara di attendere l'esito infausto della selezione per potere proporre la medesima impugnazione (cfr. Ad. Pl. n. 4/2018, punto 18.4.1.).

Trasponendo le sopraindicate coordinate ermeneutiche al caso all'esame, emerge la chiara inammissibilità del secondo motivo di ricorso, con il quale si impugna il bando nella parte in cui non prescriverebbe requisiti professionali o fatturati minimi in capo ai partecipanti, non trattandosi con evidenza di

clausola escludente e neppure limitativa della partecipazione, e trattandosi invece di previsione (o, come nella specie, di mancata previsione) solo eventualmente lesiva nel caso di aggiudicazione a terzi.

A diversa conclusione deve invece pervenire quanto alla impugnazione che sostiene il primo motivo di ricorso e che si appunta sulla pretesa illegittimità della prescrizione del bando che individuerebbe un importo a base di gara incongruo.

Tale censura è certamente ammissibile, alla stregua dei sovraesposti rilievi, giacché prospetta appunto l'impossibilità di partecipazione alla gara a fronte di importo a base d'asta non remunerativa, ma è infondata.

In disparte, invero, la circostanza di fatto che la ricorrente ha poi deciso di presentare un'offerta (deve ritenersi ammissibile, e dunque non al rialzo), che costituisce indice presuntivo di remuneratività dell'offerta (che, altrimenti, la ricorrente non avrebbe presentato, insistendo nell'originaria prospettazione di non remuneratività della stessa), osserva il Collegio che la base d'asta è stata individuata dalla stazione appaltante all'esito di puntuale istruttoria sui costi, peraltro desunti dalle tabelle di riferimento, che ne ha documentato la congruità.

Orbene, costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello per cui gli appalti pubblici devono pur sempre esser affidati ad un prezzo che consenta un adeguato margine di guadagno per le imprese, giacché le acquisizioni in perdita porterebbero inevitabilmente gli affidatari ad una negligente esecuzione, oltre che ad un probabile contenzioso.

Nel caso di specie, la ricorrente lamenta l'illegittimità del bando nella parte in cui individua una base d'asta a suo dire inferiore ai minimi tabellari.

Al contrario, la stazione appaltante ha dimostrato la perfetta congruità della base d'asta proprio con riferimento ai minimi tabellari. L'individuazione in detti termini della base d'asta, dunque, se pure non sembra consentire alta remuneratività delle offerte al ribasso, comunque le consentirebbe, essendo sempre possibile indicare un costo della manodopera inferiore a quello

indicato dalla Stazione appaltante (cioè inferiore a quello indicato nelle tabelle, ma comunque entro i minimi salariali inderogabili) e dovendo comunque lo stesso essere valutato nell'ambito della verifica di congruità. Tanto, tenuto conto che, di regola, le tabelle redatte dal ministero competente esprimono il costo del lavoro medesimo, ricostruito su basi statistiche, per cui esse non rappresentano affatto un limite inderogabile per gli operatori economici partecipanti a procedure di affidamento di contratti pubblici, ma solo un parametro di valutazione della congruità dell'offerta, con la conseguenza che lo scostamento da esse, specie se di lieve entità, non legittima di per sé un giudizio di anomalia, ma soprattutto, per quanto rileva nella sede che ne occupa, consente certamente la presentazione di offerte valide (cfr. Cons. di Stato, V, n. 501/2017; 3623/2017, 4989/2016).

I costi medi della manodopera, indicati nelle tabelle ministeriali, del resto, svolgono una funzione indicativa, suscettibile di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali, laddove si riesca, in relazione alle peculiarità dell'organizzazione produttiva, a giustificare la sostenibilità di costi inferiori, fungendo gli stessi da esclusivo parametro di riferimento da cui è possibile discostarsi, in sede di giustificazioni dell'anomalia, sulla scorta di puntuale e rigorosa dimostrazione (cfr. TAR Lazio, Roma, II bis, n. 6869/2018).

Ciò che non può essere derogato in peius - ma la ricorrente non ha affatto preso a riferimento tale parametro - sono i minimi salariali della contrattazione collettiva nazionale, sui quali non sono ammesse giustificazioni.

Ma se, al contrario, sono derogabili le tabelle, sulla base delle quali la Stazione appaltante ha ricostruito la base d'asta, evidentemente è possibile presentare offerte comunque remunerative, anche se inferiori alla base d'asta.

Alla stregua delle medesime considerazioni, scolora anche l'ulteriore deduzione in ordine ad eventuali ulteriori costi che l'operatore dovrebbe

sostenere, che ben potrebbero essere ugualmente coperti dal differenziale rispetto alla indicata base d'asta recuperato dalla deroga alle indicate tabelle.

Il motivo è dunque infondato.

Il ricorso, per quanto precede, è dunque in parte inammissibile e per il resto infondato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nell'importo in dispositivo fissato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e, per il resto, lo rigetta, nei sensi di cui in motivazione.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Amministrazione resistente, che si liquidano nell'importo di euro 3.000.00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2021, tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams, con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente, Estensore

Pierluigi Russo, Consigliere

Fabio Maffei, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

Alla UOC G.R.U.

p.c. Alla UOC Economico Finanziaria

Oggetto: richiesta compensi professionali-

Consiglio di Stato RG 2594/2021 – ordinanza n. 2023 del 16.4.2021 – Becton Dickinson Italia s.p.a.

Tar Campania, Napoli, RG 3168/2020 – sentenza n. 636 del 29.1.2021- Becton Dickinson Italia S.p.A.

Tar Campania, Napoli, RG 3683/2020 – sentenza n. 700 del 2.2.2021 – GSA Gruppo Servizi Associati s.p.a.

Ai sensi dell'art.3 comma 6 e 13 e dell'art. 5 comma 2 del regolamento della U.O.C. Affari Legali, approvato con atto deliberativo n. 92 del 21.7.2020, si richiede il pagamento delle competenze recuperate a seguito dei giudizi in oggetto per la somma complessiva di euro 8.898,95 , come di seguito specificate.

1. Consiglio di Stato RG 2594/2021 – ordinanza n. 2023 del 16.4.2021 – Becton Dickinson Italia s.p.a.

Somma liquidata in sentenza 1500,00 euro oltre accessori di legge.

Somma incassata euro 1865,55 (cfr bonifico allegato) così suddivisa

euro 1500,00 compensi .

euro 225,00 = 15% spese generali

euro 140,55 = 23.80% oneri riflessi

2. Tar Campania, Napoli, RG 3168/2020 – sentenza n. 636 del 29.1.2021- Becton Dickinson Italia S.p.A.

Somma liquidata in sentenza 2000,00 euro oltre accessori

Somma incassata euro 2824,40 euro (bonifico allegato) così suddivisa:

euro 2000,00 compensi



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

euro 300,00= 15% spese generali

euro 524,40= 23.80% oneri riflessi

3. Tar Campania, Napoli, RG 3683/2020 – sentenza n. 700 del 2.2.2021 – GSA Gruppo Servizi Associati s.p.a.

Somma liquidata in sentenza euro 3000 oltre accessori

Somma incassata euro 4209.00 (cfr bonifico allegato) così suddivisa

euro 3000,00 compensi .

euro 450.00 = 15% spese generali

euro 759.00 = 23.80% oneri riflessi

Secondo il disposto dell'art.64 del CCNL Dirigenza PTA 1996 e la regolamentazione dettata dalle deliberazioni n.92/2020 i compensi liquidati e incassati seguono la seguente suddivisione:

10% in favore dell' amministrazione

5% in favore del comparto

85% in favore dell'avvocato costituito (Avv.Di Biase)

Gli importi dovranno essere accreditati sulla prossima mensilità.

Distinti saluti

Il Direttore U.O.C. Affari Legali
Avv. Chiara Di Biase



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI ALLA UOC AFFARI LEGALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 92 DEL 21.07.2020 .

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €8.898,85

- è di competenza dell'esercizio 2021 , imputabile al conto economico 5020202150 - Incent.personale collab.attività consul.non sanit. da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 2 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €756,40

- è di competenza dell'esercizio 2021 , imputabile al conto economico 9010201010 - IRAP collaboratori e person.assimilato a lav.dip. da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 14/10/2021

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri